



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Fiume, 32 – 20090 Vimodrone (MI)
tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 27 40 93 84
Cod. Fisc. 85017890154
e-mail: miic8b0001@istruzione.it – miic8b0001@pec.istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.edu.it



Prot. n. 999

Vimodrone, 18/03/2020

A tutto il personale scolastico

Al DSGA

Al RSPP

Al RLS

Al Sito/Albo

p.c. Alla RSU

p.c. Alle famiglie

Oggetto: Disposizioni in relazione alle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 - Disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone a decorrere dal 18/03/2020 e fino a nuove disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", e, in particolare, il Capo II concernente il "Lavoro agile".
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
- **VISTI** i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del 04 marzo 2020 che all'articolo 1 lettera g) ai sensi del quale "*i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*" e lettera n) ai sensi della quale "*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Fiume, 32 – 20090 Vimodrone (MI)

tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 27 40 93 84

Cod. Fisc. 85017890154

e-mail: miic8b0001@istruzione.it – miic8b0001@pec.istruzione.it

sito: www.scuolavimodrone.edu.it



durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”, l'articolo 4, commi 2 e 3 e l'allegato 1).

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.64 del 11 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, punto 6) ai sensi del quale “*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*” anche al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell'epidemia.
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 87, commi da 1 a 3, ai sensi del quale “*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni*



possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

- CONSIDERATA la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020 al n. 446.
- CONSIDERATO che, in ottemperanza alla richiamata normativa e al fatto che la Lombardia è stata inserita tra le zone da considerarsi particolarmente a rischio contagio, sono state attivate forme di didattica a distanza per tutte le classi dell'Istituto, si è proceduto a organizzare lo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative in generale tramite "Lavoro agile", tenuto conto delle esigenze del personale in servizio e la necessità di ridurre al minimo l'attività in presenza per le quelle funzioni non perseguibili con la modalità "in remoto", in modo da rispondere alle richieste di evitare al massimo lo spostamento di persone che per raggiungere la sede di servizio debbono utilizzare mezzi pubblici.
- RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 87 cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, occorre definire modalità per l'espletamento delle sole attività indifferibili, al fine di minimizzare la presenza di personale.
- CONSIDERATO che, da un attento esame delle attività in corso nell'Istituto, non risultano attività indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, né attinenti all'amministrazione, né attinenti alla gestione della didattica a distanza, e che pertanto non viene richiesta la presenza fisica del personale docente ed ATA, né si rende necessario autorizzare spostamenti di dette tipologie di personale dal proprio domicilio al luogo di lavoro in deroga alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche previsto dal DPCM 11 dell'11/03/2020.
- CONSIDERATO che, nel caso si manifestino esigenze attualmente imprevedibili che richiedano la presenza nell'Istituto, sarà possibile adempiere a tale contingenza mediante il contingente definito appositamente nel piano predisposto dal DSGA.
- TENUTO CONTO della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico.
- CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica dell'integrità delle strutture.

DISPONE

Che, a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino a cessazione dell'emergenza sanitaria, salvo nuove disposizioni:

- le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
- gli uffici amministrativi dell'ICS di Vimodrone funzioneranno in modalità di "lavoro agile" ai sensi della richiamata normativa, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario giornaliero del personale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Fiume, 32 – 20090 Vimodrone (MI)
tel. 02 27 40 12 07 • fax 02 27 40 93 84
Cod. Fisc. 85017890154
e-mail: miic8b000l@istruzione.it – miic8b000l@pec.istruzione.it
sito: www.scuolavimodrone.edu.it



amministrativo e tecnico corrispondente a 7 ore e 12 minuti dalle ore 8,00 alle ore 15,12.

- il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove occorresse, la presenza per eventuali indifferibili necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio, che sarà coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
- i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 323 e della Direttiva n. 2/2020, resterà a disposizione a chiamata, per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici individuati dal Dirigente o dal DSGA secondo la turnazione stabilita nel piano del DSGA.
- nel piano stabilito dal DSGA è considerata la fruizione di eventuali ferie pregresse.
- il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e indifferibili e solo su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a miic8b000l.
- i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a miic8b000l.
- le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail.

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:

- gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;
- i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione solo in caso di necessità, prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 art. 87 c.3;
- siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;

La presenza del personale presso le sedi di servizio sarà limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con tempistica da concordare con il DSGA.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito web dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Francesco Di Gennaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993